



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice CORRADO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GIUGNO 2020

Modifiche al codice penale per l’introduzione del delitto di istigazione e apologia della criminalità

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 1 modifica il delitto di « Istigazione a delinquere », previsto dall'articolo 414 del codice penale. Al quarto comma, l'articolo 414 punisce l'apologia di alcuni delitti, tra i quali sono inseriti dal presente disegno di legge anche i delitti di criminalità organizzata e associazione mafiosa.

Inoltre si prevede un'aggravante da un terzo fino alla metà se il fatto è commesso durante o mediante spettacoli, manifestazioni o trasmissioni pubbliche o aperte al pubblico.

L'articolo 2 invece punisce i soggetti responsabili della divulgazione del contenuto non conforme al divieto, quando tale divulgazione avviene mediante l'utilizzo di *social network*, o emittenti radio e televisive, o per mezzo della stampa. In questi casi, il soggetto responsabile, ad esempio il direttore delle emittenti o del quotidiano, o la società di *social network*, è punito con la multa da 5.000 a 10.000 euro e con l'obbligo di rettificazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 414
del codice penale)*

1. All'articolo 414, quarto comma, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « crimini contro l'umanità » sono inserite le seguenti: « nonché il delitto previsto dagli articoli 416 e 416-*bis* »;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « La pena è aumentata da un terzo fino alla metà se il fatto è commesso durante o mediante spettacoli, manifestazioni o trasmissioni pubbliche o aperte al pubblico ».

Art. 2.

*(Sanzioni per gli operatori
della comunicazione)*

1. Quando il delitto di cui all'articolo 414, quarto comma, del codice penale è commesso mediante l'utilizzo di *social network*, o mediante emittenti radio e televisive, o per mezzo della stampa, il soggetto responsabile della divulgazione del contenuto non conforme al divieto di istigazione o apologia previsto nel medesimo articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro e con l'obbligo di rettifica.

€ 1,00